

Allegato B al rep. n. 13149/8994

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"FIEMME SERVIZI S.p.A."

Titolo I°

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1

E' costituita ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale Trentino Alto Adige 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, una Società per Azioni denominata "FIEMME SERVIZI S.p.A.".

La Società è a totale capitale pubblico e, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e provinciale, rientra nel modello delle società 'in house'. Ogni eventuale futura modifica statutaria al riguardo dovrà essere conforme alla normativa vigente a tale data.

Articolo 2

2.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori relativi alla tutela dell'ambiente e dei servizi pubblici locali. In particolare, nell'ambito operativo della società rientrano le attività ed i servizi connessi a:

- a)** Gestione integrale del ciclo dei rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione della raccolta differenziata;
- b)** Gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti ed in particolare di impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di valorizzazione;
- c)** Organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti, nonché l'assunzione, la gestione e l'esercizio dei servizi nei settori energetico, ecologico; dette attività potranno essere svolte sia per conto proprio che per conto di terzi;
- d)** Manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia-gestione calore";
- e)** Produzione, importazione, stoccaggio, acquisto, trasporto, nonché il trattamento, la distribuzione, la vendita di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale;
- f)** Gestione di servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle infrastrutture territoriali e servizi connessi;
- g)** Igiene ambientale e manutenzione del verde urbano;
- h)** L'acquisto, l'importazione la produzione, il trasporto, la distribuzione, la misura e la vendita dell'energia elettrica;
- i)** La gestione di caldaie e impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e refrigerazione di terzi;
- j)** Il trasporto di cose anche per conto di terzi;
- k)** Realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di studio, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;
- l)** Pubblico trasporto;
- m)** Gestione cimiteriale;

- n)** Produzione, distribuzione di energia elettrica e calore in cogenerazione e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
- o)** Impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione;
- p)** Impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi;
- q)** Gestione integrale del ciclo delle acque: captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'art.4, 1° comma, lett. f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m.;
- r)** Le attività di commercializzazione dei prodotti e servizi connessi alle attività di cui sopra;
- s)** Realizzazione e gestione di impianti sportivi ed edifici pubblici.

La Società potrà svolgere attività di studio ed assistenza che richiedano speciali competenze tecnico-scientifiche.

L'espletamento di servizi a favore di soggetti diversi dai soci potrà avvenire nel limite massimo del 20% dei ricavi in conformità alla normativa anche comunitaria vigente in materia.

2.2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di Società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire con altre Società ed Enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da Enti Pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- Contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale;
- Promuovere e gestire attività per la formazione professionale del personale nei settori ricompresi nell'oggetto sociale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, senza che ciò possa costituire attività prevalente ed in via del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico, la Società potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purchè ad esso funzionalmente connesse, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 dei D.Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico, delle attività professionisti iscritti in appositi albi e di ogni attività non consentita per legge.

La Società potrà raccogliere dai soci fondi nel rispetto dei limiti di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio di data 3 marzo 1994 nonché di ogni altra successiva modifica ed integrazione. Laddove consentito dalla legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione.

E' tassativamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di tutte quelle attività per le quali la legge richiede una preventiva autorizzazione, abilitazione o iscrizione in albi o ruoli professionali che non può essere richiesta anche successivamente e tutte quelle attività per legge riservate a determinati soggetti.

Articolo 3

La società ha sede legale nel Comune di Cavalese(TN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative sia in Italia che all'estero (quali succursali, filiali o uffici amministrativi, il tutto senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale o l'eventuale sede secondaria nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede o dell'eventuale sede secondaria in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 4

La durata della Società viene fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Può essere prorogata, una o più volte o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 5

Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 6

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

6.2. La società deve essere a partecipazione totalitaria di capitale pubblico, in relazione alle corrispondenti determinazioni da parte degli Enti locali soci di gestire i servizi pubblici locali nella forma di cui all'art. 44 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche e di cui agli art. 113 e 113 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche).

I rapporti fra la Società, i soci e gli altri soggetti detentori di capitale pubblico locale, sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento e le garanzie dei servizi pubblici, da appositi strumenti convenzionali e concessori.

Possono detenere azioni:

- I Comuni della Valle di Fiemme e la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, loro forme consortili e/o collaborative, nonché altri soggetti pubblici.

6.3. Gli aumenti di capitale potranno avvenire con il rispetto delle disposizioni di legge e con delibera dell'Assemblea Straordinaria anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

6.4. Per eventuali fabbisogni finanziari della società potranno provvedere i soci con versamenti in conto futuro aumento di capitale o a fondo perduto o a copertura di perdite e senza obbligo di restituzione da parte della

società, ovvero stipulare contratti di finanziamento, senza corresponsione di interessi salvo patto contrario, ma con l'obbligo di rimborso, il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale ed in materia bancaria e creditizia.

Articolo 7

Le azioni sono tutte nominative ed indivisibili.

Articolo 8

8.1. Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, secondo le modalità previste dall'art. 2441 C.C..

Per l'esercizio del diritto d'opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore ai 90 giorni (novanta) dalla pubblicazione dell'offerta da effettuarsi a norma di legge.

8.2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni, buoni frazionari, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione o buoni di assegnazione, nonchè nel caso di trasferimento della nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci.

Con il termine "trasferire" e "trasferimento" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società fatto salvo quanto previsto all'articolo 8.3 che segue, ecc.) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sui titoli (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

Nel caso che un socio intenda alienare a titolo oneroso le proprie azioni dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, inviando loro nonchè al Presidente del Consiglio di Amministrazione una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., in cui siano specificate le quantità che si intendono cedere, l'eventuale prezzo a cui si intende effettuare il trasferimento, il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi acquirenti e le relative condizioni di trasferimento.

L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, comunica la proposta agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questi devono esercitare la prelazione entro i 30 (trenta) giorni successivi, precisando se intendono esercitarla limitatamente alle azioni loro percentualmente spettanti, od anche per quelle eventualmente inoptate dagli altri.

Qualora le azioni offerte risultino in tutto o in parte inoptate ai sensi dei commi che precedono, l'organo amministrativo ha la facoltà nei successivi 20 (venti) giorni di collocarle a terzi alle medesime condizioni; decorso detto termine le azioni saranno liberamente trasferibili.

Le alienazioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società e, quindi, non potranno essere annotate sul libro dei soci.

I certificati azionari porteranno la seguente dizione: "il trasferimento delle azioni e dei diritti correlati alle stesse è soggetto al diritto di prelazione disposto dall'articolo otto dello Statuto Sociale."

8.3. Le azioni e/o buoni frazionari, obbligazioni convertibili, warrant, diritti

d'opzione, buoni di assegnazione, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento, potranno essere liberamente trasferite dal socio nei seguenti casi:

- in caso di trasferimento ad altri soci;
- in caso di trasferimento a società controllanti e controllate, sempreché la cessionaria assuma tutti gli obblighi della cedente e si impegni alla retrocessione ad essa, che dovrà impegnarsi al riacquisto, nel caso venga meno il rapporto di controllo. Copia del contratto con l'assunzione di detti obblighi dovrà essere trasmessa alla società unitamente alla richiesta di iscrizione nel libro dei soci;
- in caso di trasferimento alla Società "Fiemme Servizi S.p.A." nel caso in cui la stessa realizzi l'acquisto di azioni proprie e per le cessioni delle stesse azioni ai propri soci;
- in caso di permuta di azioni proprie da parte della società con azioni di altre società al fine di acquistare o integrare il controllo delle stesse.

Per controllante si intende la società che risulti tale ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. o da altra norma più restrittiva.

8.4. Fermo il diritto di prelazione di cui al presente articolo 8, e i termini e le condizioni di sussistenza del medesimo, qualsivoglia trasferimento che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale (a terzi) della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di azioni e di diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3 del codice civile, è subordinato al mero gradimento espresso dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta del capitale.

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'Organo amministrativo indicando l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo nel rispetto dei termini di cui al comma successivo. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea nei trenta giorni successivi, a condizione che nessuno dei soci abbia esercitato la prelazione nei termini di cui ai precedenti commi, per deliberare sul gradimento del terzo potenziale acquirente e per rendere nota, nell'avviso di convocazione, la possibilità per i soci di esercitare il diritto di prelazione.

All'esito dell'assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione dovrà comunicare al socio alienante e al terzo potenziale avente causa l'esito della decisione dell'assemblea in merito al gradimento o al non gradimento; se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato. Sia che il gradimento venga concesso, o che non venga concesso, compete comunque ai soci il diritto di prelazione e la richiesta di gradimento si intende come proposta del proponente ai soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

Qualora il gradimento venga negato e nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione l'assemblea dovrà indicare al socio alienante un potenziale acquirente gradito al fine di consentirgli la cessione delle azioni detenute ai termini e alle condizioni che erano state accordate all'acquirente non gradito.

Al socio alienante, in difetto di tale indicazione, o qualora l'assemblea per l'espressione del gradimento non si tenga entro il termine di sessanta giorni

sopra indicato, spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2355 bis, comma 2, del codice civile.

Non sono comunque sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci.

Articolo 9

La società può emettere a norma di legge, azioni privilegiate, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

ASSEMBLEE

Articolo 10

L'assemblea degli azionisti rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 11

L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia e in luogo facilmente raggiungibile con ordinari mezzi meccanici, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere inviato al domicilio degli azionisti risultante dal libro soci a mezzo lettera raccomandata A.R., spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro giorni 120 (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio sociale o, solamente nei limiti e condizioni di cui all'art. 2364 comma 2° del codice civile, anche entro giorni 180 (centottanta) dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- Approvazione del bilancio;
- Nomina e revoca degli Amministratori;
- Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- Determinazione del Compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- Altri oggetti di sua competenza ai sensi di legge.

Articolo 13

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando occorre deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonchè sugli altri eventuali oggetti di sua competenza ai sensi di legge.

Articolo 14

Il diritto di intervento alle Assemblies è regolato dalle norme di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea solo da altri soci della società muniti di delega scritta, con le formalità e nei limiti di cui all'art. 2372 del C.C.

Articolo 15

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 16

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti soci intervenuti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale ed, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli intervenuti.

Articolo 17

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti intervenuti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni di fusione o scissione devono essere deliberate da tanti intervenuti che rappresentino, in proprio o per delega, non meno del 51% del capitale sociale.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in mancanza di questi l'Assemblea designa il proprio Presidente.

Articolo 19

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente nonché dal Segretario o Notaio e devono essere trascritte, in ogni caso, sul libro delle adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, il tutto ai sensi dell'art. 2375 del codice civile.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, di cui un Presidente ed un Vicepresidente. Essi sono nominati dall'Assemblea ordinaria. Salva diversa previsione di legge, la nomina dovrà avvenire nel rispetto del principio di parità tra i generi, in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili. All'atto della nomina l'Assemblea potrà disporre scadenze diverse del mandato dei singoli amministratori, con periodica rinnovazione parziale del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi membri un Presidente ed, eventualmente, un Vicepresidente. La durata della loro carica è stabilita al momento dell'elezione, fatta salva la facoltà di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque la stessa non può essere superiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano tra i presenti.

Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Articolo 22

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo che segue, nel caso in cui vengano a cessare dalla propria carica per qualunque ragione nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, gli amministratori in carica provvederanno alla cooptazione dei nuovi consiglieri in loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I Consiglieri cooptati resteranno in carica fino all'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Qualora la maggioranza degli Amministratori venga a cessare per qualunque ragione prima della naturale scadenza del mandato, l'intero Consiglio di Amministrazione decadrà dalla carica ed i restanti amministratori o, in caso di loro assenza, il Collegio Sindacale, convocherà l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, ma comunque in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno tre amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente del Consiglio o da persona da questi incaricata, con lettera da spedirsi a tutti gli amministratori ed ai Sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista.

Articolo 24

Il Consiglio è validamente costituito alla presenza della maggioranza effettiva degli amministratori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 25

Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario sul libro apposito.

Il verbale viene sottoscritto da chi presiede e dal Segretario in segno di approvazione.

Articolo 26

Al Consiglio di Amministrazione, fermo l'esercizio del controllo analogo, sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni e/o necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione accompagnatoria del bilancio predispone un apposito paragrafo che, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza in materia di società in house, descriva lo stato di attuazione degli obiettivi in precedenza eventualmente indicati dai Soci Enti Locali nell'esercizio del controllo analogo.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più amministratori, all'atto della nomina o successivamente, parte delle proprie attribuzioni, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2381 c.c..

Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di

Vicepresidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare consulenti e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, istituire comitati tecnici, fissandone i poteri e le eventuali remunerazioni.

Articolo 28

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della Società sia attiva che passiva, di fronte a terzi ed altresì in giudizio, in qualsiasi Tribunale o giurisdizione, spettano con firma disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente, all'Amministratore Delegato (nei limiti della delega) ed ai procuratori per le operazioni ad essi affidate.

Articolo 29

Agli amministratori potrà essere attribuito un compenso annuo ed ad essi spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

In caso di mancata determinazione e salvo comunque il potere del Consiglio di Amministrazione di deliberare compensi agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del c.c., gli amministratori non avranno diritto ad alcun compenso.

Articolo 30

Con riferimento all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze, fatto salvo i casi di dolo o colpa grave nell'accezione di cui all'articolo 5 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 ed il diritto di regresso nei modi e forme di legge.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 31

31.1. IL controllo legale della società ai sensi dell'art. 2403 c.c. ed il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., spettano al Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti.

I membri del Collegio Sindacale sono eletti dall'Assemblea. Salva diversa previsione di legge, la nomina dovrà avvenire nel rispetto del principio di parità tra i generi, in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti il Collegio (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) ed almeno un Sindaco Supplente.

31.2. I Sindaci non devono essere soci, durano in carica tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili.

31.3. Il Compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina o in mancanza dalle tariffe professionali.

31.4. Il tutto secondo quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in materia.

DIRITTI DI CONTROLLO DEI COMUNI SOCI

Articolo 31 bis

Al fine di consentire ai soci Enti locali - ai sensi della normativa comunitaria e provinciale vigenti - l'esercizio sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo il modello della Società "in house", gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono

tenuti a trasmettere ai soci Enti locali:

a. per garantire un controllo ex ante, quanto meno tutta la documentazione relativa al bilancio, alla relazione previsionale e programmatica, all'organigramma, ai programmi, ai piani finanziari ed industriali, alle decisioni determinanti per l'attività sociale (ivi incluse quelle concernenti la stipulazione di contratti di ordinaria amministrazione di importo superiore a 50.000,00 Euro), alle modifiche statutarie, alle nomine, alle sostituzioni e ai poteri di liquidatori, alle fusioni, agli acquisti di azienda, alla rappresentanza della società, alle riduzioni e aumenti di capitale, con obbligo di nota illustrativa accompagnatoria da parte degli organi societari da inviare trenta giorni prima del loro esame da parte degli stessi, onde consentire ai soci Enti locali secondo le modalità dagli stessi individuate in apposita convenzione di esprimere eventuali indirizzi preventivi vincolanti da inviare alla società in tempo utile da consentire alla stessa di modificare i documenti in modo conforme alla volontà dei soci Enti locali;

b. per garantire un controllo concomitante, l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché report trimestrali sull'andamento del servizio (in particolare con riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini) e sull'andamento della gestione della società (sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario) in relazione agli obiettivi fissati;

c. per garantire un controllo ex post, il bilancio d'esercizio approvato, la relazione di chiusura di ogni esercizio di cui all'art. 26 del presente statuto onde consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati, la verifica dei risultati economici, patrimoniali e finanziari;

Anche mediante l'esame degli atti di cui alle precedenti lettere a), b), c), i soci Enti locali verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati dai medesimi soci Enti locali secondo le modalità dagli stessi individuate in apposita convenzione e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.

Il Collegio Sindacale relaziona sinteticamente ai soci Enti locali riuniti secondo le modalità dagli stessi individuate in apposita convenzione, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente Locale su ciascun servizio affidato alla Società.

La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di contratti di servizio preventivamente approvati dai soci Enti locali secondo le modalità dagli stessi individuate in apposita convenzione.

Per l'esercizio del controllo, tutti gli Enti locali soci, in forma collegiale:

formulano, nei suindicati casi di cui alla lettera a., eventuali atti di indirizzo vincolanti onde consentire la modifica dei documenti in modo conforme alla loro volontà;

possono effettuare ispezioni e sopralluoghi;
possono disporre in qualunque momento l'audizione del Direttore, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
possono formulare pareri – anche se non richiesti dalla Società – da cui il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci possono discostarsi solo con congrua motivazione;
possono formulare proposte vincolanti da inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci e/o del Consiglio di Amministrazione;
possono formulare atti di indirizzo e/o indicare obiettivi programmatici, che saranno vincolanti per la Società;
possono esercitare il potere di veto mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, sia in via preventiva che successiva, in relazione ad iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli indirizzi e/o obiettivi prescritti.
Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, è consentito a ciascun Ente Locale socio il diritto:

di esercitare, salvo quanto in appresso al secondo alinea in ordine al diritto di recesso, il potere di veto - mediante intervento in Assemblea dei soci o comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, sia in via preventiva che successiva - in relazione ad iniziative o decisioni che, nella parte in cui incidano direttamente sull'esecuzione da parte della Società dei servizi nell'ambito territoriale di competenza del singolo Ente, si pongano in contrasto con gli interessi di quest'ultimo nel limite in cui tale potere di veto non arrechi danno né al corretto, efficiente ed efficace svolgimento delle attività da parte della Società né agli altri soci;

di recedere dalla Società nell'ipotesi in cui vengano poste in essere iniziative od assunte decisioni contrastanti con il veto posto dal medesimo Ente Locale;

di recedere dalla Società nel caso in cui le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione in house della Società siano oggetto di modifiche adottate senza il suo consenso.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 32

32.1. L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

32.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

32.3. Gli utili emergenti dal bilancio approvato saranno ripartiti come segue:

- Il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- Il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il tutto secondo le modalità di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 34

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci e la società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e del contratto sociale e circa la vita sociale in genere sono rimesse al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Le spese dell'arbitrato non potranno superare le tariffe previste dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

NORMA DI RINVIO

Articolo 35

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia, vigenti all'atto dell'applicazione.

F.to Giuseppe Fontanazzi

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.